

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2908**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PETRUCCIOLI, ASCIUTTI, AMATO,  
COMPAGNA, CREMA, D’ANDREA, DEBENEDETTI, DEL  
PENNINO, DEL TURCO, IANNUZZI, MONCADA LO GIUDICE  
di MONFORTE e VALDITARA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 2004**

---

**Costituzione della Fondazione «Centro Studi Lucio Colletti»  
di Roma**

---

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si propone l'istituzione della Fondazione «Centro Studi Lucio Colletti» di Roma, con la finalità di tramandare l'opera e gli studi dell'insigne filosofo, deceduto il 3 novembre del 2001.

Colletti ha dedicato l'impegno intellettuale di una vita allo studio dell'illuminismo, del marxismo, di Kant, di Hegel e di Benedetto Croce, mosso da irrefrenabile desiderio di conoscenza, da una vena antidogmatica ed eterodossa, da una forza polemica impreziosita da un senso dell'ironia acuto e da una libertà di giudizio indiscutibile.

Lo storico britannico Denis Mack Smith, l'ha definito: «un intellettuale dal carattere forte, decisivo e incisivo, un polemista straordinario, uno dei pochi pensatori italiani che sapeva animare il dibattito politico e culturale».

Si ritiene opportuno, dunque, affidare ad un'apposita Fondazione il compito di conservare e divulgare il pensiero di uno studioso che si autodefiniva «irriverente e irriguardoso», ma capace di speculazioni che possono essere annoverate tra i contributi più brillanti e originali della filosofia italiana contemporanea.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. È costituita, con sede in Roma, la Fondazione «Centro Studi Lucio Colletti», soggetta alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, per tramandare l'opera e gli studi dell'insigne filosofo.

## Art. 2.

1. A decorrere dall'anno 2004, è assegnato alla Fondazione di cui all'articolo 1, per lo svolgimento delle attività istituzionali, un contributo di 250.000 euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 250.000 a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

